

Deliberazione 29 marzo 2011 – ARG/com 34/11

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2011

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: CIP 6/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto 18 dicembre 2008);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009;
- legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (di seguito: decreto legislativo n. 31/10);
- la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione, con modifiche, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 agosto;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 di conversione, con modifiche, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105 (di seguito: legge n. 129/10);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 ottobre 2010;
- la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per l’attuazione dell’impegno preso dal Governo con l’ordine del giorno della 10^a Commissione permanente del Senato della Repubblica N. G/2266-B/1/10, approvato nella seduta del 3 agosto 2010;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11, pubblicato in data 28 marzo 2011 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71, Supplemento ordinario n. 81, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” (di seguito: decreto legislativo n. 28/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2002, n. 227/02;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2007, n. 255/07;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2009, ARG/elt 1/09;
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2009, AGI 13/09;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 180/09;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 211/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2010, PAS 9/10;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2010, ARG/elt 109/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 109/10);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 115/10;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 127/10;
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2010, ARG/gas 177/10;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 178/10;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, EEN 19/10;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 228/10;
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2010, DCO n. 43/10: “Primi orientamenti e proposte in merito all’aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/com 236/10 (di seguito: ARG/com 236/10);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 245/10;
- la nota trasmessa dalla Sogin all’Autorità in data 18 marzo 2011, prot. Autorità 007815 del 18 marzo 2011 (di seguito: comunicazione 18 marzo 2011);
- la comunicazione congiunta del Gestore dei Servizi Elettrici (di seguito: GSE) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 10 marzo 2011, prot. GSE/P20110012095, prot. Autorità n. 7990 del 21 marzo 2011;
- le comunicazioni del GSE del 26 gennaio 2011, prot. GSE/P20110002686 (prot. Autorità n. 3940 del 9 febbraio 2011), del 2 febbraio 2011, prot. GSE/P20110003476 (prot. Autorità n. 3794 del 8 febbraio 2011), del 14 marzo 2011, prot. GSE/P20110012458 (prot. Autorità n. 7949 del 21 marzo 2011);
- le comunicazioni della Cassa 30 novembre 2010, prot. n. 5221 (prot. Autorità n. 39846 del 3 dicembre 2010) (di seguito: comunicazione 30 novembre 2010); del 11 gennaio 2011, prot. n. 168 (prot. Autorità n. 1041 del 17 gennaio 2011); del 25 febbraio 2011, prot. n. 947 (prot. Autorità n. 5749 del 25 febbraio 2011); del 14 marzo 2011, prot. n. 1073 (prot. Autorità 8171 del 23 marzo 2011) (di seguito: comunicazione 14 marzo 2011); del 16 marzo 2011, prot. 1145 (prot. Autorità n. 8178 del 23 marzo 2011).

Considerato che, in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 18 marzo 2011 la Sogin ha trasmesso all’Autorità un aggiornamento del piano finanziario per l’anno 2011, di cui al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08, evidenziando l’esigenza di erogazioni a proprio favore da parte della Cassa, entro il 15 aprile 2011 ed entro il 15 giugno 2011, rispettivamente pari a 30 e 50 milioni di euro;
- sulla base di detto piano, emerge che le disponibilità finanziarie presso la Sogin, nell’ipotesi di accoglimento della richiesta di erogazioni di cui sopra, risulterebbero stabilmente superiori a 100 milioni di euro;
- è tuttora pendente il procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 109/10, per la revisione dei meccanismi di regolamentazione incentivante per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti; e che il protrarsi dei tempi è riconducibile, da un lato, alle incertezze connesse ai nuovi compiti assegnati alla medesima Sogin ai sensi del decreto legislativo n. 31/10 e, dall’altro, alla revisione, da parte dell’impresa, delle strategie e della pianificazione delle attività;
- sulla base delle informazioni fornite dal GSE e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2011, evidenzia un maggior fabbisogno rispetto alle precedenti valutazioni dell’Autorità alla base della deliberazione ARG/com 236/10, valutabile complessivamente pari a oltre 2,4 miliardi di euro di maggiori oneri riconducibile a:
 - l’aumento dell’onere atteso per l’incentivazione degli impianti fotovoltaici (cosiddetto Conto energia) che passa da circa 1,4 miliardi di euro a circa 2,9 miliardi di euro;
 - l’aumento dell’onere atteso per l’anno 2011 derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi, che passa da circa 0,7 miliardi di euro a circa 1,4 miliardi di euro;

- l'incremento del disavanzo atteso dalla compravendita dell'energia incentivata ai sensi del provvedimento CIP 6/92, che passa da circa 1,3 miliardi di euro a circa 1,45 miliardi di euro;
- l'aumento dell'onere atteso conseguente all'applicazione della tariffa omnicomprensiva, che passa da circa 270 milioni di euro a circa 320 milioni di euro;
- rispetto alle previsioni del precedente trimestre, gli oneri attesi dal GSE per l'incentivazione degli impianti fotovoltaici risultano più che raddoppiati, in conseguenza di un numero di richieste di incentivi notevolmente superiore alle attese, per effetto della legge n. 129/10;
- le stime fornite dal GSE relativamente al fotovoltaico si basano su ipotesi di una crescita, nel corso del primo semestre del 2011 (e in particolare nei mesi di aprile, maggio e giugno), del numero degli impianti connessi e della potenza installata incentivata, ampiamente superiore agli incrementi registrati negli ultimi mesi del 2010 e previsti per il primo trimestre del 2011; e che pertanto tali ipotesi appaiono passibili di revisioni anche significative;
- con riferimento ai certificati verdi, le considerazioni che avevano portato l'Autorità a estendere a tutti i certificati verdi di competenza 2011 le limitazioni dell'onere previste dall'articolo 2, comma 149bis, della legge n. 244/07 per i soli certificati verdi scaduti, risultano comunque superate dall'abrogazione del medesimo comma della legge n. 244/07, disposta dall'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 28/11,
- il Conto A3, a chiusura di competenza 2010, presenta un disavanzo ad oggi valutabile in oltre 600 milioni di euro, cosa che richiede una politica di rientro da intraprendere gradualmente;
- per le tipologie di utenza per usi diversi in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 1,5 kW, in media, alta e altissima tensione, la componente tariffaria A3 prevede l'applicazione di una componente espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno (quota fissa) e in centesimi di euro per kWh (quota variabile); e che, per prassi, gli aggiornamenti trimestrali della componente A3 sono stati in passato effettuati modulando le sole componenti in quota variabile;
- l'incremento dell'onere atteso in capo al Conto A3, pur con le incertezze in termini di entità complessiva e tempistica di manifestazione sopra segnalate, ha carattere non temporaneo;
- il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, finanziato dalla componente UC3 di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT, evidenzia un'attesa di gettito su base annua superiore agli oneri previsti per l'anno 2011;
- le giacenze presso i conti di gestione gestiti dalla Cassa appaiono adeguate a rendere possibili ulteriori prestiti al Conto A3, tali da consentire un graduale recupero dei maggiori oneri 2011 che dovessero essere eventualmente accertati nell'ipotesi di conferma delle previsioni del GSE in tema di Conto energia;
- con deliberazione ARG/com 236/10 l'Autorità ha deciso di sospendere transitoriamente le disposizioni di cui al comma 56.5 del TIT, al fine di consentire al GSE di trattenere, entro limiti precisati dal comma 7.2 della medesima deliberazione, le eccedenze di gettito A3 previste in relazione alle partite fatturate nel primo trimestre 2011, in vista dei consistenti esborsi previsti nei mesi successivi;

- i predetti limiti alle eccedenze di gettito A3 trattenibili da parte de GSE risultano non più coerenti con gli oneri attesi in capo al GSE nel 2011, come sopra delineati;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico.

Considerato che, in relazione al settore del gas:

- con la deliberazione ARG/com 236/10, la componente tariffaria UG₁ è stata adeguata in diminuzione, pur mantenendola ad un livello prudenziale, tenendo conto tra l'altro delle informazioni fornite dalla Cassa con comunicazione 30 novembre 2010, in relazione agli esiti provvisori della perequazione gas 2009;
- con la comunicazione 14 marzo 2011, la Cassa ha rivisto in modo sostanziale le proprie stime in relazione all'esito della perequazione gas 2009, anche per effetto di numerose rettifiche richieste da ciascuna impresa distributrice in ordine al risultato di propria pertinenza, riservandosi ulteriori revisioni dell'importo definitivo;
- sono in corso verifiche, da parte della Cassa, circa le partite di debito/credito e le corrispondenti uscite ed entrate, di pertinenza del conto di cui al comma 93.1, lettera c), della RTDG, finanziato dalla componente UG₁ (di seguito: Conto UG₁);
- la citata revisione della perequazione gas 2009 e le richiamate verifiche da parte della Cassa, comportano, rispetto alle stime effettuate nel mese di dicembre, da un lato un'attesa di peggioramento della situazione del Conto UG₁, dall'altro incertezza circa l'effettiva entità di detto peggioramento;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore gas.

Ritenuto opportuno:

- adeguare in aumento la componente tariffaria A3 con l'obiettivo di garantire un aumento di gettito, su base d'anno, pari a circa 1,75 miliardi di euro, tale da garantire la copertura:
 - del maggior onere, rispetto a quanto precedentemente ipotizzato dall'Autorità, connesso ai costi che saranno sostenuti dal GSE nel 2011 per il ritiro dei certificati verdi invenduti;
 - di una quota del maggior fabbisogno atteso dal GSE per effetto dell'incremento degli altri oneri e, in particolare, per l'incentivazione del fotovoltaico, ferma restando la necessità di monitorare, nel corso dei prossimi mesi, l'effettivo andamento dei costi connessi al Conto energia, procedendo se del caso ad ulteriori revisioni della medesima componente A3 in occasione dei prossimi aggiornamenti trimestrali;
- in considerazione del carattere strutturale dell'aumento degli oneri in capo al Conto A3, prevedere che l'aggiornamento delle componenti tariffarie, in ragione dell'obiettivo di gettito di cui al precedente punto, venga applicato uniformemente sia alle quote fisse che alle quote variabili;
- rimuovere la limitazione di cui al comma 7.2 della deliberazione ARG/com 236/10, relativa alle somme trattenibili dal GSE, nel corso del primo semestre 2011, in deroga alle disposizioni di cui al comma 56.5 del TIT;
- autorizzare la Cassa, nei termini di seguito precisati, ad effettuare anticipazioni al Conto A3, utilizzando le giacenze disponibili presso tutti gli altri conti di gestione,

- con priorità alle giacenze relative ai conti di cui al comma 54.1 del TIT, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro;
- prevedere che la Cassa effettui dette anticipazioni al Conto A3 ai fini della copertura degli oneri di competenza del medesimo Conto, previa informativa all’Autorità, in relazione all’emergere di posizioni di credito verso la Cassa da parte del GSE in relazione alle partite economiche connesse agli oneri di cui ai commi 56.1 e 56.2 del TIT;
 - prevedere l’acquisizione di adeguate informazioni al fine di consentire, in occasione dei successivi aggiornamenti trimestrali, la revisione dei presupposti e degli effetti delle sopra richiamate disposizioni in materia di anticipazioni al Conto A3;
 - adeguare in diminuzione la componente tariffaria UC3;
 - rinviare al successivo aggiornamento trimestrale valutazioni ulteriori circa l’eventuale necessità di adeguamento della componente UG₁, a valle degli approfondimenti in corso e della definitiva determinazione dell’esito della perequazione gas 2009;
 - prevedere che le anticipazioni da riconoscere alla Sogin siano commisurate in maniera da mantenere la disponibilità finanziaria della medesima società, in media, pari a circa 100 milioni di euro;
 - conseguentemente dare mandato alla Cassa di provvedere all’erogazione alla Sogin
 - entro il 15 aprile 2011, di 20 milioni di euro;
 - entro il 15 giugno 2011, di 30 milioni di euro,a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 54.1, lettera a) del TIT, finanziato dalla componente tariffaria A2 (di seguito: Conto A2)

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa, entro il 15 aprile 2011, provvede all’erogazione alla Sogin di 20 milioni di euro, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto A2.
- 1.2 La Cassa, entro il 15 giugno 2011, provvede all’erogazione alla Sogin di ulteriori 30 milioni di euro, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto A2.
- 1.3 La Cassa, nei termini precisati ai successivi commi 1.4 e 1.5, è autorizzata ad effettuare anticipazioni al Conto A3, utilizzando le giacenze disponibili presso tutti gli altri conti di gestione, con priorità alle giacenze relative ai conti di cui al comma 54.1 del TIT, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro.
- 1.4 Le anticipazioni di cui al comma 1.3 sono finalizzate alla copertura degli oneri di competenza del Conto A3. Qualora le anticipazioni si rendano necessarie per l’insufficienza del gettito della componente A3 raccolta direttamente dal GSE, rispetto agli oneri di cui ai commi 56.1 e 56.2 del TIT sostenuti dal medesimo GSE, la loro effettuazione è preventivamente comunicata all’Autorità.
- 1.5 Il GSE, a partire dal mese di aprile 2011, entro il giorno 15 di ciascun mese, fornisce all’Autorità un quadro aggiornato della propria posizione debitoria/creditoria nei confronti della Cassa, in relazione alle partite economiche connesse agli oneri di cui ai commi 56.1 e 56.2 del TIT.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 Il valore della componente tariffaria φ in vigore nel trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2010, di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/com 211/09, è confermato per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2011.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie UG_T , GS , RE e RS in vigore nel trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2011, di cui alla Tabella 7 della deliberazione ARG/com 236/10, sono confermati per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2011.
- 3.3 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T in vigore nel trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2011, di cui alla Tabella 8 della deliberazione ARG/com 236/10, sono confermati per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2011.

Articolo 4

Disposizioni finali e modificazioni della deliberazione ARG/com 236/10

- 4.1 Sono apportate le seguenti modificazioni alla deliberazione ARG/com 236/10:
- al comma 7.1, sono soppresse le parole “nei limiti di quanto disposto dal successivo comma 7.2”;
 - il comma 7.2 è soppresso;
 - al comma 7.3, le parole “dai precedenti commi 7.1 e 7.2” sono sostituite con le parole “ai sensi del precedente comma 7.1”.
- 4.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e al GSE.
- 4.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

29 marzo 2011

Il Presidente: Guido Bortoni